
SOMMARIO

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14

Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali Pag. 3

17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche, che abbiano omesso di pagare rate nel periodo intercorrente tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge, non decadono dal predetto beneficio.

2. Le rate non pagate di cui al comma 1 sono recuperate secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, stimate in euro 75.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 7

(Contributi per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali)

1. Al fine di potenziare l'attività sportiva e favorire lo sviluppo della relativa cultura sul territorio regionale, incentivando la pratica dello sport quale strumento di educazione e formazione, di tutela della salute e di trasferimento valoriale, la Regione concede contributi, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, agli enti locali, singoli o associati, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e alle società o associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate, per la realizzazione di tensostrutture a carattere polifunzionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare sentita la commissione consiliare competente in materia, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sport e tempo libero" della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2021 e ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

Art. 8

(Premio regionale "Willy Monteiro Duarte")

1. La Regione, al fine di contrastare il fenomeno della violenza e le manifestazioni di aggressività nei confronti degli adolescenti, nonché qualsiasi forma di violazione della dignità della persona umana, istituisce il premio annuale "Willy Monteiro Duarte", destinato, previo apposito bando di concorso, agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e alle strutture del sistema educativo regionale dell'istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche.

2. In attuazione del comma 1, con provvedimento del Direttore della direzione regionale competente in materia di istruzione, si provvede, in particolare:

- a) all'emanazione del bando contenente le modalità di partecipazione al concorso, i criteri di valutazione nonché l'ammontare dei premi spettanti ai vincitori;
- b) alla costituzione di un'apposita commissione tecnico-scientifica per la valutazione e la selezione delle proposte progettuali presentate dalle scuole e dai soggetti del sistema di cui al comma 1 e per la redazione della relativa graduatoria;
- c) a stabilire le modalità per l'erogazione dei premi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per la realizzazione del premio regionale «Willy Monteiro Duarte»", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00 per l'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 (Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo), iscritte nel medesimo programma 06 della missione 04, titolo 1.

Art. 9

(Partecipazione della Regione alla Fondazione "Vittorio Occorsio")

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, al fine di contribuire alla promozione della cultura della legalità e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni alla memoria della stagione storica relativa ai cosiddetti "Anni di piombo", è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare alla Fondazione "Vittorio Occorsio", di seguito denominata Fondazione, e sostiene il perseguimento delle relative finalità istituzionali.

2. Il Presidente della Regione, o l'Assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione nonché, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto, all'eventuale nomina del rappresentante regionale nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della Fondazione.

3. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato.

4. Agli oneri relativi alla partecipazione regionale alla Fondazione "Vittorio Occorsio" si provvede mediante l'istituzione, nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", rispettivamente, titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", delle seguenti voci di spesa:

- a) in riferimento alle spese in conto capitale concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa denominata: "Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Vittorio Occorsio", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2;
- b) in riferimento alle spese correnti concernenti il funzionamento e le attività della fondazione, della voce di spesa denominata: "Spese relative al